

**Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.**

**Art. 5**

*(Politiche integrate per la sicurezza)*

**1.** Al fine di realizzare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità della vita nelle città e nel territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti coinvolti, promuove e sostiene:

**a)** gli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, ai sensi della normativa statale;

**b)** i patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana integrata di cui all' articolo 5 del decreto legge 14/2017 ;

**c)** accordi con organi e autorità di pubblica sicurezza, organi decentrati dello Stato, enti pubblici ed enti locali in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale volti a favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni e ad assicurare la gestione integrata del territorio e il raccordo delle attività tra i soggetti pubblici competenti nello svolgimento delle azioni in tema di sicurezza, nel rispetto della normativa statale;

**d)** le iniziative di rilievo regionale in materia di sicurezza e di promozione della legalità;

**e)** le iniziative da parte degli enti locali finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza;

**f)** le iniziative per la diffusione della sicurezza partecipata quale modello condiviso di tutela della vita civile e risposta organizzata all'insicurezza attraverso azioni sinergiche tra istituzioni pubbliche, associazioni, formazioni sociali ed economiche presenti nel territorio.